SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 146**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

95A3537

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244.

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nella riunione del 20 e del 22 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE

Art. 1.

Agevolazioni in forma automatica

1. Le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.

3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 50 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 50 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.

4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.

5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.

Art. 2.

Fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonché su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalità e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.

3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo è affidata a una banca, o a una società a prevalente partecipazione bancaria, prescelta dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo terrà conto della sua operatività, o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonché dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.

Art. 3.

Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese

1. Dalla data del 25 aprile 1995 i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.».

2. Il Mediocredito centrale è autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite, le operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera di rifinanziamento; per le medesime operazioni il Mediocredito centrale potrà corrispondere il contributo in conto interessi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle banche.

Art. 4.

Interventi per opere infrastrutturali

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Art. 5.

Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea

1. Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima amministrazione pubblica riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica sui provvedimenti assunti in conseguenza dell'esito della conferenza di servizi.

2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti dalla Unione europea così che l'investimento non possa più beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla Unione europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale possono essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione numero C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, numero L 250/21. Le somme, come determinate dal CIPE, affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 6.

Disposizioni organizzative

1. Al fine di costituire un centro unitario di riferimento in ordine alle problematiche relative all'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché alla partecipazione ai programmi direttamente finanziati dall'Unione europea ed al fine di promuovere le iniziative atte ad assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie destinate all'Italia, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la «cabina di regia nazionale».

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede a definire, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e degli affari esteri, la composizione della «cabina di regia nazionale» di cui fanno parte funzionari dell'amministrazione centrale, un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e quattro esperti, anche estranei all'amministrazione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di partecipazione delle parti sociali alle attività della «cabina di regia nazionale» e le modalità organizzative e procedurali, con particolare riguardo alla interazione con le attività delle strutture nazionali e con le attività delle «cabine di regia regionali» istituite dalle regioni.

Art. 7.

Relazione al Parlamento

1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresì al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5*b* e in quelli ammessi alla deroga dell'articolo 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate.

Art. 8.

Patti territoriali

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera *e)* è aggiunta, in fine, la seguente: «*e-bis)* per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea.».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-*bis*. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalità organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare.».

Art. 9.

Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e

successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 250 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. Il CIPE definisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore del commercio sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10.

Interventi nel settore idrico

1. La quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, n. L 250/21, fa carico alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. La predetta quota è determinata dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le relative risorse affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio per la realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti e fognature, da attuarsi in linea con i principi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, può avvalersi della società per azioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di una o più convenzioni utilizzando le risorse di cui al comma 1. Alla suddetta società per azioni possono essere affidati i seguenti compiti, da espletare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti:

a) accertamenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognature finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dello stato delle reti di distribuzione, delle reti e collettori fognari e degli impianti di depurazione;

b) piani finanziari e progettazione di opere necessarie ai completamenti, integrazioni ed attivazioni di schemi idrici e fognari di cui alla lettera *a)*;

c) organizzazione ed affidamenti in appalto di interventi necessari per il competamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla lettera *a)*;

d) temporanea gestione in concessione da parte dell'amministrazione competente e secondo le modalità di cui al comma 4 delle opere di cui alla lettera *a)*, laddove non possano essere affidate direttamente a soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera *a)*, sono svolte sulla base di un programma approvato dal Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni, e sono regolate da una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro. Alle relative esigenze la società provvede utilizzando le risorse trasferite o da trasferire a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il Ministro dei lavori pubblici, attraverso una apposita conferenza di servizi con le regioni e gli enti locali interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, le opere e gli impianti per i quali viene reso operativo l'intervento della società di cui al comma 2 ai sensi di quanto previsto alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma. Tale intervento ha luogo sulla base di una apposita convenzione con la società, approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle relative esigenze si provvede anche utilizzando le risorse trasferite o da trasferire alla società a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per la definizione delle controversie relative ai debiti dei comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni idriche o gestione di depuratori effettuate dai soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, è ammessa la riduzione del debito al 40%, restando esclusa ogni maggiorazione per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del residuo debito. Per accedere al beneficio i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dei lavori pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare di debito. Il mancato pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Consorzi per le aree di sviluppo industriale

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste

dall'articolo 2, commi 11, 11-*bis* e 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi». È abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

Art. 12.

Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive

1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione, dispone che il versamento di una quota del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni venga erogato secondo le modalità che seguono:

a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota è pari al 90 per cento del contributo concesso;

b) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota è pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;

c) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'acquisto di servizi reali la quota è pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.

2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato, nei limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore degli istituti creditizi e delle società di leasing convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, l'accreditamento è disposto dagli enti istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure concorsuali, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della impresa beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 1, nonché di eventuali cessioni di credito o di procure all'incasso, notificate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme di legge, relative ai contributi concessi. Qualora siano state rilasciate le predette cessioni o procure, le imprese interessate provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di credito competenti per l'accreditamento del contributo gli atti relativi alle cessioni o alle procure medesime; in tal caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette cessioni e procure. La documentazione di cui al presente comma deve essere presentata dalle imprese beneficiarie agli enti istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta degli enti medesimi.

3. Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo devono presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233.

4. Gli istituti di credito e le società di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo stesso è riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

Art. 13.

Interventi nel settore della zootecnia

1. Le somme di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, comunque non utilizzate o che si rendano disponibili a seguito di revoca, sono destinate alla capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché al funzionamento del gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

2. La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, e la valutazione delle varianti ai progetti medesimi, apportate o da apportare nel rispetto degli obiettivi fissati dai programmi originari, per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato, anche con riferimento ai soggetti partecipanti al raggruppamento di filiera, è effettuata dal gruppo di esperti già istituito dalla citata legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni. Il gruppo, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi della citata legge n. 87 del 1990, è composto da un dirigente del Ministero stesso, da un rappresentante delle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dal presidente della società per azioni di cui all'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché da tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali. Le varianti non possono comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione.

Art. 14.

Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa.

1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, inserite con riferimento a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati già adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni; i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti già definiti dai predetti organi. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica continua ad avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Per le attività istruttorie e connesse alle attribuzioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché per quelle residuali di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, con apposite convenzioni, della esperienza tecnica del personale di società o enti specializzati. La spesa è posta a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.

3. Il pagamento delle spese disposte dal commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per l'acquisto, la locazione e la manutenzione di strumentazioni informatiche necessarie al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivazione delle procedure connesse alla concessione delle agevolazioni alle attività produttive è imputato al capitolo 5879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 15.

Commissario ad acta *ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.*

1. Per le opere di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure ivi previste. Il commissario *ad acta* riferisce trimestralmente al CIPE sul suo operato.

2. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri per i compensi del commissario *ad acta*, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.».

Art. 16.

Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca

1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993,

n. 96, e dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da svolgere, purché rientrino nel quadro della delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative attività formative e di ricerca, tramite commissario *ad acta* nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture del Ministero. I compensi del commissario *ad acta*, da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico delle quote del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, assegnate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il commissario *ad acta* può effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fidejussioni per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.

3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo le parole: «i cui oneri» sono inserite le seguenti: «, da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,».

5. Le somme derivanti da revoche e recuperi in relazione agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 17.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale relativi alle materie di propria competenza, utilizzando, secondo le deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine rivenienti dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:

a) in via prioritaria, al completamento delle opere già avviate dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o interregionale nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base dei programmi approvati dal CIPE.

3. Il termine per le attività del commissario di cui all'articolo 9-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è prorogato al 15 ottobre 1995.

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:

«*2*. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, può avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 70 per cento di quanto riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi. Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se è dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10 per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse.

3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i giudizi pendenti.».

5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.

Art. 18.

Interpretazione della disposizione dell'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

1. La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria.

2. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.».

Art. 19.

Disposizioni per il personale delle cooperative

1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative già convenzionate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei cui contratti è titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio alla data del 9 marzo 1995 presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che hanno già presentato domanda entro la data del 25 maggio 1995, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.

Art. 20.

Disposizioni per il personale di ruolo

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore».

Capo II

INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI E COMPLETAMENTO OPERE A NAPOLI ED IN SICILIA

Art. 21.

Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

1. Le imprese già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti in contestazione, in relazione a vertenze con l'amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto concessorio o dal relativo disciplinare.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento in proprietà in presenza di livelli di produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purché superiori al 50 per cento. In tale ultimo caso, l'impresa dovrà reintegrare, se occorre, la fidejussione in misura tale da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso. La detta fidejussione è vincolata al conseguimento di livelli superiori al 70 per cento e verrà invece escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano stati raggiunti nei due anni dall'assegnazione in proprietà del lotto di terreno.

3. Per le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso procedimento ivi previsto, il presidente del tribunale territorialmente competente dispone anche, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'immediata redazione di uno stato di consistenza e l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione al concessionario decaduto della data in cui sarà redatto l'inventario. Ove entro dieci giorni dal termine delle operazioni non siano stati asportati i beni mobili non di pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale dispone per la

loro custodia e restituzione agli aventi diritto. Successivamente il prefetto può autorizzare l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo assegnatario o di un incaricato dell'amministrazione. Le spese del procedimento fanno carico all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, l'importo di lire 210 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 22.

Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.

3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.

4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati *a), b)* e *c)* del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonché quelle indicate al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.

5. I beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di competenza.

6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli è autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della medesima normativa, è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalità è assegnato al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'articolo 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione. Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'articolo 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.

10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.

Art. 23.

Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli

1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella contabilità speciale delle aree interne prevista dall'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al comune di Napoli per essere destinate all'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli da perfezionare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1994.

Art. 24.

Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla base delle convenzioni applicative e degli atti conseguenti, la regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare le somme ad essa attribuite nell'ambito della legge 1° marzo 1986, n. 64, per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi.

2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della regione siciliana, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 25.

Differimento di termini

1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è differito al 30 novembre 1995. Entro tale termine dovrà essere effettuata la regolarizzazione di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.

3. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.

Art. 26.

Controversie in ordine all'esecuzione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219

1. L'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, deve essere interpretato nel senso che nel potere di deroga in esso previsto deve intendersi compresa anche la possibilità di inserire nei disciplinari delle concessioni per gli interventi attuati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, clausole compromissorie che attribuiscono ai collegi arbitrali la competenza a giudicare sui diritti soggettivi derivanti dalle predette concessioni.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E OCCUPAZIONE

Art. 27.

Misure per la ripresa dell'occupazione

1. Al fine di consentire l'apporto di specifiche professionalità ed esperienze necessarie alla promozione di iniziative in materia di ripresa dell'occupazione, con particolare riferimento all'attivazione, prevista dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, di lavori socialmente utili nelle aree depresse, è consentito per un periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, il distacco ovvero il comando da parte di enti e società per azioni a totale capitale pubblico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, di non più dieci e cinque unità, con oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad espletare, a totale carico degli enti o società di provenienza.

2. Al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2 le parole: «comma 1, primo periodo;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti;»;

2) al comma 4 le parole: «Per le finalità» sono sostituite dalle seguenti: «Con priorità per le finalità»;

3) al comma 5 le parole: «comma 2» sono soppresse e le parole: «entro il 31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995»; i conseguenti oneri finanziari sono posti a carico del fondo per l'occupazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 1;

b) all'articolo 6:

1) al comma 21, terzo periodo, le parole: «, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, prima del 30 giugno 1995,».

3. Per poter essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, i lavoratori interessati, salvo quelli già impegnati in lavori socialmente utili, devono presentare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, una dichiarazione di disponibilità all'impegno in lavori socialmente utili. La dichiarazione deve essere resa al suddetto ufficio, ovvero essere spedita a mezzo posta, entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 28.

Modifiche all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i commi 2, 3, 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.».

Art. 29.

Retribuzione minima imponibile nel settore edile

1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i

quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.

2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.

4. Le disposizioni del presente articolo: *a)* trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse; *b)* non operano per le imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.

5. Entro il 31 marzo 1996 il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata la riduzione contributiva di cui al comma 2.

6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1995.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0284

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 1995.

Sospensione dalla carica di un consigliere regionale della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del tribunale di Pordenone in data 19 maggio 1995, nei confronti del consigliere regionale della regione Friuli-Venezia Giulia sig. Bruno Longo, per il reato di cui all'art. 648 del codice penale;

Vista la comunicazione del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia prot. 19/2-5689/95 Gab. del 6 giugno 1995;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Bruno Longo;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Bruno Longo è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dal 19 maggio 1995.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario di cui in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 9 giugno 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

95A3630

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 maggio 1995.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 novembre 1882, n. 1111, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Barcellona Pozzo di Gotto;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni, col quale venne determinata la circoscrizione territoriale del mandamento di Barcellona Pozzo di Gotto;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n.629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione III, il 15 gennaio 1991, n. 1675/1990;

Viste le deliberazioni con le quali le giunte dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale e Merì, rappresentanti la maggioranza delle popolazioni interessate, hanno deliberato la soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Barcellona Pozzo di Gotto;

Vista la deliberazione della giunta del comune di Terme Vigliatore che ha espresso parere sfavorevole in merito alla soppressione del predetto archivio mandamentale;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta dei comuni che rappresentano la maggioranza delle popolazioni interessate;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Barcellona Pozzo di Gotto è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Messina, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1894 che devono essere versati, invece, al competente archivio di Stato.

Roma, 22 maggio 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A3567

DECRETO 22 maggio 1995.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Senigallia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Senigallia;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni, col quale venne determinata la circoscrizione territoriale del mandamento di Senigallia;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione III, il 15 gennaio 1991, n. 1675/1990;

Viste le deliberazioni con le quali le giunte dei comuni di Senigallia e Ostra, rappresentanti la maggioranza delle popolazioni interessate, hanno deliberato la soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Senigallia;

Ritenuta la necessità di accogliere la predetta richiesta;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Senigallia è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Ancona.

Roma, 22 maggio 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A3568

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 1995.

Istituzione della sezione doganale «Terminal fluvio-marittimo» dipendente dalla dogana di Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972 n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 del citato testo unico, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha disciplinato l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'amministrazione delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento delle dogane e delle imposte indirette;

Vista l'istanza presentata l'8 aprile 1994 con la quale la società A.S.P.O. - Azienda speciale per il porto di Chioggia, con sede in Chioggia (Venezia), ha chiesto l'istituzione di una sezione doganale presso il terminal fluvio-marittimo in località Val da Rio;

Considerata la disponibilità della suddetta società a fornire all'amministrazione finanziaria le strutture occorrenti per l'attivazione di un ufficio doganale e a sostenerne i costi di impianto ed esercizio, così come previsto dall'art. 9 ultimo comma del citato testo unico;

Considerato il parere favorevole espresso dalla competente direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Venezia con nota n. 9187/II/1 del 4 maggio 1995;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, è istituita presso il terminal fluvio-marittimo in Val da Rio (Chioggia), la sezione doganale «Terminal fluvio-marittimo» dipendente dalla dogana di Chioggia e dalla circoscrizione doganale di Venezia.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1995

Il direttore generale: SAPIENZA

95A3605

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 giugno 1995.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Asiago».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1978, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Asiago» e approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1993 concernente modifiche al disciplinare di produzione del citato formaggio «Asiago»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la domanda e la relativa documentazione presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Asiago intesa ad ottenere l'approvazione di una integrazione al citato disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1995;

Considerato che la integrazione al disciplinare di produzione proposta dal Consorzio istante concerne la esplicitazione della coincidenza della zona di approvvigionamento della materia prima con la zona di trasformazione del prodotto;

Decreta:

Art. 1.

1. La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Asiago» comprende l'intero territorio delle province di Vicenza e di Trento nonché dei comuni di Carmignano di Brenta, San Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce e Rovolon, ricadenti in provincia di Padova.

Per quanto concerne la provincia di Treviso il territorio è così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto in provincia di Vicenza il limite segue la strada Rossano-Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada statale n. 53 «Postumia». Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso fino alla sua intersezione con l'autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della provincia di Vicenza.

Art. 2.

1. Il formaggio «Asiago», a pasta semi-cotta, è prodotto esclusivamente con latte di vacca, proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 1, ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative al processo di realizzazione, in quanto rispondenti agli standard produttivi seguente che identificano due tipologie: «Asiago d'allevo» e «Asiago pressato».

1) *«Asiago d'allevo».*

a) Il latte, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici, deve derivare da due mungiture di cui una scremata per affioramento o da una sola mungitura parimenti scremata parzialmente per affioramento.

b) La salatura può essere effettuata a secco o in salamoia leggera. Il formaggio deve essere maturato per un periodo massimo pari a due anni.

c) Forma: cilindrica a scalzo basso, diritto o quasi diritto, con facce piane o quasi piane.

d) Dimensioni: il diametro è compreso da 30 a 36 cm con altezza dello scalzo da 9 cm a 12 cm.

Sono tollerate leggere variazioni delle caratteristiche dimensioni in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

e) Peso variabile da 8 kg a 12 kg in relazione alle dimensioni della forma.

f) Aspetto esterno: crosta liscia e regolare.

g) Pasta: per il formaggio denominato «mezzano» la struttura si presenta compatta con occhiatura sparsa di piccola e media grandezza; al taglio il colore risulta leggermente paglierino; per il formaggio denominato «vecchio» la pasta si presenta di struttura granulosa con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, al taglio il colore risulta paglierino o leggermente paglierino.

h) Sapore: per il «mezzano» dolce mentre per il formaggio «vecchio» fragrante, entrambi caratteristici delle particolari procedure di produzione.

i) Grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 34%.

Il formaggio può essere utilizzato come formaggio da tavola o come formaggio da grattugia. Può essere denominato «mezzano» o «vecchio» a seconda della durata della stagionatura che può protrarsi fino a due anni.

2) *«Asiago pressato»*.

a) Il latte, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici, deve derivare da due mungiture o da una sola mungitura.

b) La salatura avviene in pasta e può essere ultimata dopo la pressatura. Il formaggio deve essere maturato per un periodo compreso fra i 20 e i 40 giorni dal relativo ottenimento.

c) Forma: cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso con facce piane o quasi piane.

c) Dimensioni: il diametro è compreso da 30 a 40 cm con altezza dello scalzo da 11 cm a 15 cm.

d) Sono tollerate leggere variazioni delle caratteristiche dimensioni in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

e) Peso variabile da 11 kg a 15 kg in relazione alle dimensioni della forma.

f) Aspetto esterno: crosta sottile ed elastica.

g) Pasta: struttura con occhiatura marcata e irregolare; al taglio il colore si presenta bianco o leggermente paglierino.

h) Sapore: delicato e gradevole caratteristico delle particolari procedure di produzione.

i) Grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 44%.

Art. 3.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Asiago» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Art. 4.

1. I decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978 e del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1993 concernenti il formaggio a denominazione di origine «Asiago», sono sostituiti dal presente decreto per quanto riguarda il disciplinare di produzione del formaggio medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO *A*

" A S I A G O "

95A3602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 20 giugno 1995.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio.

Art. 1.

1. È istituita una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) prendere conoscenza delle indagini effettuate fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione da parte delle autorità pubbliche sull'ACNA di Cengio e sul relativo impianto RESOL, nonché dei programmi, dei progetti e delle relazioni dell'ACNA in merito alle attività svolte e ai sistemi di protezione dall'inquinamento adottati;

b) acquisire tutta la documentazione predisposta dalle regioni Piemonte e Liguria, dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, dagli enti locali compresi nelle aree «ad elevato rischio di crisi ambientale» ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1987, e gli studi svolti dagli enti di ricerca che abbiano compiuto indagini in merito;

c) accertare la validità del progetto denominato RESOL sotto il profilo della non emissione di sostanze tossico-nocive nell'ambiente e del trattamento degli inquinanti prodotti, nonché sotto il profilo dell'utilizzo delle migliori risorse tecnologiche attuali;

d) accertare le condizioni di salute degli abitanti anche attraverso la collaborazione delle autorità sanitarie locali;

e) accertare eventuali responsabilità o mancanze da parte della direzione dell'azienda, dei funzionari preposti al controllo dell'ambiente, del territorio e della salute dei cittadini;

f) accertare eventuali responsabilità in ordine all'occultamento della presenza di composti tossico-nocivi.

Art. 2.

1. La commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

Art. 3.

1. La commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il presidente, un vicepresidente e un segretario con votazione a scrutinio segreto.

Art. 4.

1. La commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

1. Per le testimonianze davanti alla commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 6.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

Art. 7.

1. La commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, dichiarare di non procedere in seduta pubblica.

Art. 8.

1. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal suo insediamento per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, ed entro sei mesi, prorogabili per ulteriori tre mesi, per quanto concerne gli altri adempimenti, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Roma, 20 giugno 1995

Il Presidente: PIVETTI

LAVORI PREPARATORI

Presentato alla Camera dai deputati MALVEZZI e ROSSI Oreste il 14 ottobre 1994.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 30 novembre 1994, con i pareri della I, della V e della X commissione.

Esaminato dalla VIII commissione il 14 ed il 20 dicembre 1994.

Esaminato in aula il 29 maggio ed il 20 giugno 1995, data quest'ultima della sua approvazione.

95A3686

DELIBERAZIONE 20 giugno 1995.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Art. 1.

Composizione della commissione

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, presso la Camera dei deputati, una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

2. La commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

3. La commissione nella prima seduta elegge il presidente, un vicepresidente e due segretari.

Art. 2.

Compiti della commissione

1. La commissione, in riferimento ai diversi comparti di indagine, ha il compito di:

a) verificare l'attuazione delle normative vigenti da parte delle autorità centrali, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dei loro consorzi, dei soggetti produttori, dei consorzi obbligatori di cui all'art. 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, delle imprese pubbliche e private esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività inerente il ciclo dei rifiuti e, in particolare, lo smaltimento ed il traffico di rifiuti tra Nord e Sud del Paese ed altre nazioni;

b) accertare le eventuali inadempienze nei confronti delle suddette normative da parte dei soggetti destinatari delle norme;

c) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sugli eventuali circuiti, sugli aspetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

d) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, quali la gestione delle cave e l'affidamento di lavori in appalto, le connessioni con casi di abusivismo edilizio nonché i legami tra le diverse regioni del Nord e del Sud del Paese ed altre nazioni;

e) riferire alla Camera dei deputati ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno ogni tre mesi, nonché al termine dei propri lavori;

f) proporre soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate.

2. La commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 3.

Testimonianze

1. Per le testimonianze davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

Richiesta di atti e documenti

1. La commissione puo richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie od inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 326 del codice penale.

3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto od informazione, di atti o documenti dei quali sia vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Roma, 20 giugno 1995

Il Presidente: PIVETTI

LAVORI PREPARATORI

Presentato alla Camera dai deputati FORMENTI ed altri il 27 ottobre 1994.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 7 febbraio 1995, con i pareri della I, della II e della V commissione.

Esaminato dalla VIII commissione il 2, 8 e 21 marzo 1995.

Esaminato in aula il 16 ed il 20 giugno 1995, data quest'ultima della sua approvazione (con assorbimento delle concorrenti proposte di istituzione di commissioni di inchiesta doc. XXII, n. 26, GERARDINI ed altri e doc. XXII, n. 27, SCALIA ed altri).

95A3687

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 13 giugno 1995.

Emanazione del regolamento generale dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la deliberazione n. 5027 del 24 febbraio 1995, con la quale il consiglio direttivo ha approvato il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la nota dell'Istituto del 7 marzo 1995, prot. n. 006490, con la quale la deliberazione n. 5027 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 e 17 della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.) del 12 maggio 1995, prot. n. SVE/776/C/2.5;

Vista la deliberazione n. 5114 del 2 giugno 1995 con la quale il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare ha approvato definitivamente il regolamento generale dell'I.N.F.N. ed ha dato mandato al presidente di procedere ai conseguenti adempimenti;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla emanazione del regolamento generale nel testo deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto;

Dispone:

1. È emanato il regolamento generale dell'I.N.F.N. (doc. gen. n. 1100/1995 Rev.), nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante.

2. La presente disposizione con il relativo allegato, è inviata al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989.

Roma, 13 giugno 1995

Il presidente: MAIANI

ALLEGATO

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.)

Capo primo

I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

La natura giuridica

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), con sede in Frascati, è ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale e ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 2.

Le funzioni

1. L'Istituto promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica del nucleo, delle particelle elementari e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori, nel rispetto della libertà di ricerca di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'Istituto nell'esercizio dei propri compiti si avvale in via prioritaria della collaborazione con le università, regolata da apposite convenzioni.

3. L'Istituto altresì:

a) promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;

b) partecipa ad organismi scientifici e tecnici di altri Paesi o comunque a carattere internazionale, operanti nell'ambito dei settori di sua competenza;

c) stipula accordi di collaborazione scientifica con industrie nazionali e può mettere a loro disposizione conoscenze, mezzi strumentali e brevetti;

d) promuove la costituzione e partecipa a consorzi, società di ricerca e società consortili, anche internazionali, stranieri e comunitari, senza fine di lucro, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di servizi ad esse attinenti o il trasferimento di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo;

e) promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;

f) promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le università; può conferire borse di studio e premi.

Art. 3.

Il personale

1. Per assolvere ai propri fini istituzionali l'Istituto si avvale di proprio personale, nonché di personale dipendente da università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica attribuito secondo le modalità di cui al regolamento del personale, previo assenso degli enti da cui il personale dipende.

2. Possono essere previste altre forme di associazione alle attività dell'Istituto secondo modalità di cui al regolamento del personale.

3. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'Istituto articolata in ruoli, livelli e profili professionali.

Art. 4.

La programmazione

1. L'Istituto programma la propria attività sulla base di piani pluriennali con i quali vengono fissati gli indirizzi generali.

2. L'istituto basa la propria attività di ricerca sulle proposte elaborate da membri della comunità scientifica di riferimento e la organizza, di norma, in linee scientifiche. Per ciascuna linea scientifica è costituita una commissione scientifica nazionale consultiva, la cui composizione e funzionamento sono definiti all'art. 15.

3. Attività specifiche di particolare rilevanza possono essere svolte come progetti speciali, seguiti da appositi comitati scientifici.

Art. 5.

Le fonti di finanziamento

1. L'Istituto assolve ai propri compiti attraverso contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato.

2. Il finanziamento dello Stato all'Istituto si articola per piani pluriennali predisposti dall'Istituto e sottoposti all'approvazione degli organi competenti.

3. Nel bilancio dell'Istituto possono altresì affluire:

a) contributi da enti pubblici e privati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;

b) proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), c), d) ed e);

c) redditi del patrimonio;

d) lasciti e donazioni;

e) eventuali altre entrate.

4. Le norme di amministrazione, finanza e contabilità sono definite in apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo.

Art. 6.

Il bilancio

1. L'Istituto redige per ogni esercizio finanziario il bilancio preventivo di competenza e di cassa ed il conto consuntivo.

2. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio direttivo entro il 31 ottobre ed è trasmesso al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 aprile ed è inviato per l'approvazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il bilancio dell'Istituto è unico; la sua gestione si attua attraverso le strutture di cui al capo III.

Art. 7.

La verifica della realizzazione degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse

1. Una valutazione complessiva della attività scientifica svolta dall'Istituto è richiesta dal consiglio direttivo, almeno ogni cinque anni, ad un comitato di referenti composto da scienziati ed esperti italiani e stranieri.

2. La verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi programmati è demandata alle commissioni scientifiche nazionali ed ai comitati scientifici di cui all'art. 4, che redigono appositi rapporti da allegare al conto consuntivo.

3. Il servizio di controllo interno valuta la funzionalità organizzativa ed amministrativa delle strutture, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse destinate al loro funzionamento, verifica l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e fornisce elementi di valutazione su aspetti gestionali segnalati dal presidente. Valutazioni e verifiche non si estendono alla attività scientifica.

4. Il servizio di controllo interno, la cui composizione e organizzazione sono definite nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, opera in posizione di autonomia nei termini di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 470, è coordinato da un dirigente generale e riferisce al consiglio direttivo per il tramite del presidente. I suoi componenti sono nominati dal consiglio direttivo.

Capo secondo

GLI ORGANI

Art. 8.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Sono organi consultivi dell'Istituto:

a) le commissioni scientifiche nazionali.

Art. 9.

Il presidente

1. Il presidente è a capo dell'Istituto, ne ha la rappresentanza legale ed assicura l'unitarietà dell'indirizzo scientifico e gestionale.

2. Il presidente è designato dal consiglio direttivo dell'Istituto, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ed è nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

3. Il presidente è scelto fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche o fra i dirigenti di ricerca dell'Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale.

4. Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato solo per il successivo triennio.

5. Il presidente:

a) indice e presiede le riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva;

b) assume, anche in conformità agli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, tutte le iniziative necessarie alla promozione ed alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi prefissati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica;

c) indice le riunioni delle commissioni scientifiche nazionali e può delegare componenti della giunta esecutiva a seguirne l'attività;

d) indice le riunioni delle assemblee nazionali dei rappresentanti dei ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnologo, tecnico e amministrativo, componenti dei consigli delle strutture di cui agli artt. 22, 23 e 26;

e) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto;

f) sottoscrive provvedimenti conseguenti a deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e dalla giunta esecutiva in materia di contratti d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali;

g) può delegare l'esercizio di proprie funzioni ai vice presidenti;

h) esercita le funzioni a lui delegate dal consiglio direttivo.

6. Il presidente si avvale di un servizio di presidenza posto alle sue dipendenze.

7. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente più anziano di nomina.

Art. 10.

Il consiglio direttivo
Composizione ed attribuzioni

1. Il consiglio direttivo esercita le funzioni di indirizzo scientifico e di gestione sulla base degli indirizzi generali determinati dai piani pluriennali.

2. Fanno parte del consiglio direttivo dell'Istituto:

a) il presidente;

b) i componenti della giunta esecutiva;

c) i direttori delle sezioni;

d) i direttori dei laboratori nazionali;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

f) un rappresentante dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A);

g) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.);

h) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (M.I.C.A.);

i) un rappresentante eletto dal personale ricercatore dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca;

l) un rappresentante eletto dal personale tecnologo, tecnico e amministrativo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.

3. I rappresentanti eletti dal personale ed i componenti di cui al comma 2, lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.

4. Il consiglio direttivo:

a) designa il presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;

b) elegge i componenti della giunta esecutiva e i vice presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

c) istituisce o sopprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sezioni, laboratori nazionali, centri nazionali e, su proposta del direttore interessato, gruppi collegati, ai sensi dell'art. 8, comma quinto, della legge 9 maggio 1989 n. 168;

d) elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti i direttori delle sezioni, dei laboratori nazionali, dei centri nazionali, della amministrazione centrale, nonché i responsabili dei gruppi collegati;

e) attribuisce, su proposta del presidente, l'incarico di coordinatore del servizio di controllo interno;

f) nomina i componenti del comitato dei referenti e del servizio di controllo interno di cui all'art. 7, del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 14 e dei comitati scientifici dei laboratori nazionali di cui all'art. 21;

g) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il regolamento generale delle strutture ed il regolamento del personale, ai sensi dell'art. 8, comma quinto, della legge 9 maggio 1989 n. 168;

h) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti provvedimenti, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni;

i) definisce i programmi annuali e pluriennali di ricerca ed adotta i provvedimenti volti alla verifica del loro regolare svolgimento;

l) delibera in merito al bilancio preventivo, alle sue variazioni, ed al conto consuntivo;

m) delibera in materia di gestione della pianta organica ed adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal regolamento del personale;

n) organizza l'attività di ricerca in linee scientifiche, per ciascuna delle quali istituisce, con voto a maggioranza di due terzi dei componenti, una commissione scientifica nazionale, e definisce i progetti speciali;

o) delibera convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le università, con enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;

p) detta norme, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, in materia di contratti d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali di competenza dei direttori delle strutture stabilendo, in particolare, le categorie di beni e prestazioni, nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza;

q) delibera in materia di contratti d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei direttori delle strutture;

r) delibera in materia di indennità e gettoni di presenza nel rispetto della normativa vigente;

s) può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio di proprie attribuzioni al presidente ed alla giunta esecutiva;

t) delibera su ogni altra materia non specificamente attribuita alla competenza di altri organi.

Art. 11.

Il consiglio direttivo
Funzionamento

1. Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità. Esso viene inoltre convocato a seguito di richiesta di tre componenti della giunta esecutiva o su istanza di un terzo dei componenti del consiglio stesso. Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le votazioni del consiglio direttivo relative alla elezione del presidente, dei vice presidenti, dei componenti la giunta esecutiva, dei direttori delle strutture, si svolgono a scrutinio segreto.

3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui è diversamente disposto dal presente regolamento. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Art. 12.

La giunta esecutiva
Composizione ed attribuzioni

1. La giunta esecutiva coadiuva il presidente nello svolgimento dei propri compiti, in particolare nell'assicurare l'unitarietà dell'indirizzo scientifico e gestionale dell'Istituto.

2. La giunta esecutiva è formata dal presidente e da quattro componenti eletti dal consiglio direttivo, dei quali due con funzioni di vice presidente.

3. I componenti sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche o fra i dirigenti di ricerca dell'Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per il successivo triennio.

4. La giunta esecutiva:

a) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo e la relativa documentazione;

b) sostituisce in caso di urgenza il consiglio direttivo adottando provvedimenti che devono essere sottoposti al consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro tre mesi;

c) esamina le proposte per lo sviluppo delle attività dell'istituto e le richieste di finanziamento ed esprime parere motivato al consiglio direttivo;

d) vigila sulla esecuzione delle delibere consiliari;

e) segue le attività delle sezioni, dei laboratori nazionali, dei centri nazionali e della amministrazione centrale;

f) segue l'attività delle commissioni scientifiche nazionali e lo sviluppo dei progetti speciali;

g) esercita le attribuzioni ad essa delegate dal consiglio direttivo.

Art. 13.

La giunta esecutiva
Funzionamento

1. La giunta esecutiva è convocata dal presidente in preparazione di ciascuna delle riunioni del consiglio direttivo o quando lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di due dei suoi componenti.

2. Le sedute della giunta esecutiva sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni della giunta esecutiva sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 14.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da:

a) un revisore effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, designati dal Ministro del tesoro e scelti tra il personale di ruolo del Ministero;

b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e scelti tra il personale di ruolo del Ministero;

c) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal consiglio direttivo tra qualificati esperti della materia.

2. I componenti del collegio sono nominati dal consiglio direttivo, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il consiglio direttivo stabilisce altresì il compenso dei componenti il collegio.

3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I componenti del collegio esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo; il presidente del collegio o un suo delegato può assistere alle riunioni della giunta esecutiva.

Art. 15.

Le commissioni scientifiche nazionali

1. Le commissioni scientifiche nazionali sono composte dal presidente della commissione e dai coordinatori locali delle linee scientifiche di cui all'art. 4.

2. Per ogni sezione o laboratorio nazionale il coordinatore locale di cui all'art. 22 è eletto, per ciascuna linea scientifica, da e tra il personale ricercatore della struttura, dipendente o dotato di incarico di ricerca, che afferisce alla linea scientifica stessa.

3. Il presidente è eletto dalla commissione scientifica nazionale tra il personale ricercatore dipendente o dotato di incarico di ricerca.

4. I componenti di commissione rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati consecutivamente, nella stessa funzione, per un solo triennio.

5. La carica di presidente della commissione è incompatibile con quella di:

a) componente del consiglio direttivo dell'Istituto;

b) presidente di altra commissione scientifica nazionale;

c) direttore di centro nazionale;

d) coordinatore locale.

6. Le riunioni delle commissioni scientifiche nazionali sono indette dal presidente dell'Istituto su proposta dei presidenti delle commissioni stesse.

7. Le commissioni scientifiche nazionali si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria, una volta, di norma in settembre, per discutere le proposte di attività di ricerca per l'anno successivo e una volta, di norma in marzo, per discutere il consuntivo scientifico dell'anno precedente.

8. Le commissioni scientifiche nazionali elaborano:

a) pareri sugli aspetti scientifici, tecnici, finanziari ed organizzativi delle singole proposte di ricerca e sui loro consuntivi, tenendo conto delle esigenze di coordinamento delle attività scientifiche afferenti a ciascuna commissione;

b) proposte di preventivi scientifici e finanziari per la preparazione dei piani di sviluppo pluriennali dell'Istituto;

c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria linea scientifica.

9. I presidenti delle commissioni trasmettono al presidente dell'Istituto relazioni sulle conclusioni elaborate nelle riunioni delle commissioni.

Capo terzo

LE STRUTTURE

Art. 16.

Le strutture

1. L'istituto è articolato nelle seguenti strutture:

sezioni;

laboratori nazionali;

centri nazionali;

amministrazione centrale.

2. Le sezioni, i laboratori nazionali, i centri nazionali e l'amministrazione centrale costituiscono le sedi nelle quali si articola l'Istituto.

In particolare:

a) le sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle università sulla base di apposite convenzioni. Alle sezioni possono afferire gruppi collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di sezioni dell'Istituto;

b) i laboratori nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai laboratori nazionali possono afferire gruppi collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di sezioni dell'Istituto;

c) i centri nazionali sono strutture tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto;

d) l'amministrazione centrale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata; predispone i bilanci preventivi e consuntivi; cura la gestione del personale; assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali; cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza.

I dirigenti delle direzioni e dei servizi della amministrazione centrale sono responsabili degli atti dei loro uffici e forniscono supporto professionale e organizzativo all'azione degli organi direttivi dell'Istituto.

Art. 17.

La direzione delle strutture e la responsabilità dei gruppi collegati

1. La direzione della sezione, del laboratorio nazionale, del centro nazionale e della amministrazione centrale e la responsabilità dei gruppi collegati è attribuita per incarico dal consiglio direttivo.

2. La sezione o il laboratorio nazionale interessato propone al consiglio direttivo una rosa indicativa di candidati. Le modalità per la formazione della rosa di candidature sono definite dal consiglio direttivo.

3. La direzione del centro nazionale e della amministrazione centrale e la responsabilità del gruppo collegato è attribuita su proposta del presidente.

4. Le cariche di cui al presente articolo sono incompatibili con quelle di:

a) presidente dell'Istituto o componente della giunta esecutiva dell'Istituto;

b) presidente o componente di una commissione scientifica nazionale;

c) direttore di altra struttura dell'Istituto;

d) componente ad altro titolo del consiglio direttivo;

e) rettore di università o direttore di dipartimento e istituto universitario.

Art. 18.

I direttori delle sezioni e dei laboratori nazionali

1. I direttori delle sezioni e dei laboratori nazionali hanno la responsabilità di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo ed amministrativo della struttura, nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal consiglio direttivo.

2. Essi sono scelti tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle università e tra i dirigenti di ricerca di altri enti, dotati di incarico di ricerca dell'Istituto.

In caso di motivato impedimento degli stessi, essi sono scelti tra i primi ricercatori dell'Istituto ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca dell'Istituto.

3. Il direttore dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente per un solo triennio.

4. I direttori si avvalgono della consulenza di un consiglio di sezione o di laboratorio nazionale.

Art. 19.

I direttori dei centri nazionali

1. I direttori dei centri nazionali hanno la responsabilità di assicurare il funzionamento della struttura nel rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati dal consiglio direttivo.

2. Essi sono scelti tra i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi dell'Istituto ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle università e tra i dirigenti di ricerca di altri enti, dotati di incarico di ricerca dell'Istituto.

In caso di motivato impedimento degli stessi, essi sono scelti tra i primi ricercatori, i primi tecnologi dell'Istituto ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca dell'Istituto.

3. Il direttore dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente per un solo triennio.

4. I direttori si avvalgono della consulenza di un consiglio di centro nazionale.

Art. 20.

I direttori delle sezioni dei laboratori nazionali e dei centri nazionali Attribuzioni

1. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio direttivo:

a) elabora e sottopone al consiglio direttivo, sentito il consiglio di sezione o di laboratorio nazionale o di centro nazionale, il provvedimento organizzativo della struttura e le sue eventuali modifiche e ne cura l'applicazione;

b) coordina l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca e sviluppo della struttura e la preparazione dei relativi piani finanziari;

c) ai fini della attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera *b)*, adotta ed applica i provvedimenti relativi all'impiego delle risorse di personale, dei mezzi strumentali e, con le limitazioni di cui alla lettera *e)* del presente articolo, dei mezzi finanziari assegnati alla struttura;

d) esercita le attribuzioni di sua competenza previste dai regolamenti dell'Istituto;

e) è competente in materia di contratti d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali di pertinenza della propria struttura nei limiti di valore e di materia definiti dal consiglio direttivo.

Art. 21.

Il comitato scientifico del laboratorio nazionale

1. Presso ciascun laboratorio nazionale è costituito un comitato scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al direttore sulle linee scientifiche del laboratorio nazionale e sugli esperimenti da eseguire presso la struttura anche in relazione alla disponibilità di risorse.

2. Le modalità della sua costituzione e funzionamento sono determinate dal consiglio direttivo.

Art. 22.

Il consiglio di sezione e di laboratorio nazionale

1. Il direttore di sezione o di laboratorio nazionale si avvale di un organo consultivo denominato consiglio di sezione o di laboratorio nazionale per:

a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;

b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della sezione o del laboratorio nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del consiglio direttivo;

c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria struttura.

2. Sono componenti del consiglio di sezione:

a) il direttore della sezione che lo presiede;

b) i coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività della sezione;

c) due rappresentanti eletti dai ricercatori;

d) un rappresentante eletto dai tecnologi;

e) due rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi;

f) i responsabili dei gruppi collegati ove esistano.

3. Sono componenti del consiglio di laboratorio nazionale:

a) il direttore del laboratorio nazionale, che lo presiede;

b) i coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività del laboratorio nazionale;

c) i responsabili delle divisioni in cui è articolato il laboratorio nazionale;

d) due rappresentanti eletti dai ricercatori;

e) un rappresentante eletto dai tecnologi;

f) due rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi;

g) i responsabili dei gruppi collegati ove esistano.

4. L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed al comma 3, lettere *d)*, *e)*, *f)*, è costituito dal personale della corrispondente qualifica sia dipendente che incaricato.

Dette rappresentanze elettive sono subordinate alla esistenza, presso la struttura interessata, di almeno cinque unità di personale appartenente al corrispondente elettorato passivo. In caso contrario si provvede all'accorpamento dell'elettorato.

5. Il consiglio di sezione e di laboratorio nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno.

6. Qualora esigenze specifiche lo richiedano, il direttore può invitare a partecipare alle riunioni, su particolari punti all'ordine del giorno, persone interne o esterne alla sezione o al laboratorio nazionale.

7. I rappresentanti del personale eletti in seno al consiglio di sezione o di laboratorio nazionale rimangono in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.

8. Il consiglio direttivo, con appositi provvedimenti, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di sezione o di laboratorio nazionale e le relative modalità di funzionamento.

Art. 23.

Il consiglio di centro nazionale

1. Il direttore del centro nazionale si avvale di un organo consultivo denominato consiglio di centro nazionale per:

a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;

b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento del centro nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del consiglio direttivo;

c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria struttura.

2. Sono componenti del consiglio di centro nazionale:

a) il direttore del centro nazionale che lo presiede;

b) i responsabili dei servizi tecnici;

c) due rappresentanti del personale eletti da e tra tutti i dipendenti del centro nazionale.

3. L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettera *c)*, è costituito dal personale dipendente.

4. Il consiglio di centro nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno.

5. I componenti eletti del consiglio di centro nazionale rimangono in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.

6. Il consiglio direttivo, con appositi provvedimenti, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di centro nazionale e le relative modalità di funzionamento.

Art. 24.

Il direttore dell'amministrazione centrale

1. Il direttore dell'amministrazione centrale ha il compito di coordinare l'attività dell'amministrazione centrale.

2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio direttivo, dalla giunta esecutiva e dal presidente:

a) elabora, sentito il consiglio di cui all'art. 26, il provvedimento organizzativo della struttura e le sue eventuali modifiche sottoponendolo al presidente dell'Istituto per l'approvazione del consiglio direttivo e ne cura l'applicazione;

b) adotta ed applica, sentiti i dirigenti interessati, i provvedimenti relativi all'impiego delle risorse di personale, dei mezzi strumentali e dei mezzi finanziari assegnati alla struttura nei limiti di valore e di materia definiti dal consiglio direttivo;

c) esercita le attribuzioni di sua competenza previste dai regolamenti dell'Istituto.

3. Il direttore è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto.

In caso di motivato impedimento degli stessi, esso è scelto tra il personale dell'Istituto appartenente ad un profilo dirigenziale.

4. Il direttore dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente per un solo triennio.

5. Il direttore si avvale della consulenza del consiglio della amministrazione centrale di cui all'art. 26.

6. Il direttore assiste alle riunioni della giunta esecutiva e del consiglio direttivo.

Art. 25.

L'amministrazione centrale (organizzazione)

1. L'amministrazione centrale, previa deliberazione del consiglio direttivo, è articolata in direzioni e servizi.

2. Alle direzioni sono preposti, di norma, dirigenti con profilo amministrativo nominati dal presidente, sentito il direttore dell'amministrazione centrale.

3. Ai servizi è preposto, di norma, personale con profilo di tecnologo nominato dal presidente, sentito il direttore dell'amministrazione centrale.

4. L'organizzazione interna delle direzioni, la loro eventuale articolazione in uffici, il funzionamento delle direzioni e dei servizi sono definiti nel provvedimento organizzativo di cui all'art. 24.

Art. 26.

Il consiglio dell'amministrazione centrale

1. Presso l'amministrazione centrale è costituito un organo consultivo denominato consiglio dell'amministrazione centrale.

2. Il consiglio coadiuva il direttore nella soluzione dei problemi connessi con il funzionamento dell'amministrazione centrale e nell'attuazione in sede locale delle deliberazioni del consiglio direttivo.

3. Sono componenti del consiglio:

a) il direttore che lo presiede;

b) i dirigenti generali;

c) i dirigenti delle direzioni e dei servizi;

d) tre rappresentanti eletti dal personale dipendente della struttura.

4. Il consiglio dell'amministrazione centrale si riunisce almeno tre volte l'anno.

5. I componenti eletti del consiglio rimangono in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.

6. Il consiglio direttivo, con appositi provvedimenti, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio dell'amministrazione centrale e le relative modalità di funzionamento.

Art. 27.

I dirigenti generali

1. I dirigenti generali svolgono funzioni di consiglieri del presidente. Essi possono assumere funzioni di direttore della amministrazione centrale e di coordinatore del servizio di controllo interno. Le ultime due funzioni sono incompatibili fra loro e sono attribuite dal consiglio direttivo su proposta del presidente.

2. I dirigenti generali assistono alle riunioni della giunta esecutiva e del consiglio direttivo.

Capo quarto

LE NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Le norme transitorie e finali

1. Sino all'entrata in vigore del presente regolamento generale restano in vigore le normative interne dell'Istituto.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento generale il consiglio direttivo adotta, previa consultazione delle strutture e delle rappresentanze delle varie componenti che operano nell'Istituto, i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, il regolamento generale delle strutture ed il regolamento del personale.

3. I componenti degli organi dell'Istituto, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento generale, rimangono in carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati.

4. A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A3607

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante: «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse».

Il decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante: «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1995.

95A3668

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 21 marzo 1995 la concessione mineraria per anidride carbonica, denominata «Pratantico», sita nel territorio del comune di Arezzo, provincia di Arezzo, di cui è titolare la soc. Pergine, con sede legale in via Capecelatro, n. 69 - 20148 Milano, è rinnovata per la durata di anni venti dal 10 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1994 la concessione mineraria per solfuri di rame, ferro e solfuri associati, denominata «Boccheggiano», sita nel territorio del comune di Montieri, provincia di Grosseto, è trasferita ed intestata alla società «Mineraria Campiano S.p.a.», con sede in Massa Marittima (Grosseto), 58024 - Massa Marittima, corso Diaz n. 63 e la relativa area è ridotta a 352 ettari.

95A3575

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Curtatone e Montanara» di Pontedera ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 734/95/Sett. I, datato 8 marzo 1995, del prefetto di Pisa, la scuola media statale «Curtatone e Montanara» di Pontedera, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: una telecamera Panasonic S4; un videoregistratore Panasonic NUS 1000; un videoregistratore Panasonic NUS 800; un Mix Video AVE 5; una batteria XS4; una borsa XS4; tre TVC Sony KV 1430; due TVC 32 MIVAR ST e Televideo; un TVC S Irradio; una titolatrice TTLS Panasonic; un armadio di sicurezza, del valore complessivo di L. 16.983.730. Offerente: ditta CDC Point S.p.a. di Fornacette.

95A3580

Autorizzazione alla scuola media statale «Civerchio» di Crema ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 852/95-Div. 1ª, datato 3 aprile 1995, del prefetto di Cremona, la scuola media statale «Civerchio» di Crema, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: una calcolatrice Olivetti Summa 184 n. 0088770, un televisore 28 pollici mod. Imperial, un videoregistratore Rex. Offerente: assemblea dei genitori alunni della suddetta scuola media.

95A3581

Autorizzazione alla scuola media statale «Castelverde e di Robecco d'Oglio» ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 331/95-Div. 1ª, datato 3 aprile 1995, del prefetto di Cremona, la scuola media statale di Castelverde e di Robecco d'Oglio è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un computer Mod. PC IBM compatibile Mem. Ram 4Mb completo del valore di L. 2.123.000, un computer Mod. IMB compatibile Mem. Ram 8 Mb completo del valore di L. 2.700.000. Offerente: associazione genitori di Castelverde e di Robecco d'Oglio.

95A3582

Autorizzazione alla scuola media statale «G. A. Traversi» di Meda ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 2087-Div. 1ª, datato 30 marzo 1995, del prefetto di Milano, la scuola media statale «G. A. Traversi» di Meda è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un impianto di pallacanestro del valore di L. 3.200.000, un impianto di pallavolo del valore di L. 390.000. Offerente: consiglio d'istituto della suddetta scuola media.

95A3583

Autorizzazione alla scuola media statale «D'Azeglio» di Ascoli Piceno ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 101/Sett. 1°, datato 19 aprile 1995, del prefetto di Ascoli Piceno, la scuola media statale «D'Azeglio» di Ascoli Piceno è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un contributo annuo di L. 150.000, per anni 10, a decorrere dall'anno scolastico 1994-95, per l'istituzione di una borsa di studio da destinare all'alunno, della suddetta scuola media, particolarmente distintosi nell'ambito scientifico. Offerente: eredi della prof.ssa Carmela Strati.

95A3584

Autorizzazione alla scuola media statale «Carelli» di Conversano ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1093/I Sett., datato 28 febbraio 1995, del prefetto di Bari, la scuola media statale «Carelli» di Conversano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una somma di L. 4.000.000 per istituire una borsa di studio «Preside Maria Lovascio-Sannicandro», disposta dagli eredi Lovascio.

95A3585

Autorizzazione alla scuola media statale «Sacconi» di Ascoli Piceno, sezione staccata di Roccafluvione, Venarotta e Montegallo, ad accettare una donazione.

Con decreto prot. n. 288/Sett. 1°, datato 21 aprile 1995, del prefetto di Ascoli Piceno, la scuola media statale «Sacconi», di Ascoli Piceno, sezione staccata di Roccafluvione, Venarotta e Montegallo, è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un personal computer Epson Endeavor C.486SX/5HD, vinto dagli alunni al concorso nazionale «Quotidiano di classe», per un valore commerciale di L. 1.700.000.

95A3586

Autorizzazione alla scuola media statale di Livraga, sezione staccata di Senna Lodigiana, ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 2244-Div. 1ª, datato 22 aprile 1995, del prefetto di Milano, la scuola media statale di Livraga, sezione staccata di Senna Lodigiana, è stata autorizzata ad accettare le sottoindicate donazioni: cinque personal computer IBM ed una stampante Epson del valore complessivo di L. 10.000.000. Offerente: Barilla Alimentare S.p.a.

95A3587

Autorizzazione alla scuola media statale «B. Colleoni» di Urgnano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 5820/Sett. II, datato 17 marzo 1995, del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «B. Colleoni» di Urgnano, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: due personal computer Omicron 286; quattro schermi Polaroid per un valore complessivo di L. 2.780.000. Offerente: signore Lucia Mazzoleni e Gabriella Rebuffini.

Con decreto prot. n. 5821/Sett. II, datato 17 marzo 1995, del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «B. Colleoni» di Urgnano, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un microsoft works 3 per DOS; tre pacchetti originali di licenze d'uso; una stufa elettrica, per un valore complessivo di L. 1.230.000. Offerente: signore Anna Mangili e Lucia Mazzoleni.

Con decreto prot. n. 5822/Sett. II, datato 17 marzo 1995, del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «B. Colleoni» di Urgnano, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un televisore Mivar del valore di L. 500.000; uno scheletro umano con legamenti del valore di L. 1.000.000. Offerente: signore Bruna Fusini ed Anna Mangili.

95A3588

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 10/V, è stata concessa la seguente ricompensa al v.m. «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Villa Edoardo, nato il 12 maggio 1916 a Casatenovo (Como). «Animato da purissimo amor di Patria fu tra i primi, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, ad entrare nella formazione partigiana "55ª Brigata Fratelli Rosselli" partecipando a numerose azioni di guerra e di sabotaggio. Durante un rastrellamento venne catturato e benché torturato dai tedeschi resistette impavido, senza riferire i nominativi di coloro che avevano dato ospitalità ed aiuto alla formazione partigiana. Trasferito al campo di concentramento di Mauthausen (Germania) subì maltrattamenti e sevizie, per cui al suo rientro in Patria, fu ricoverato in un Ospedale Sanatoriale di Varese dove, dopo dieci giorni, decedeva». — Varese, 30 luglio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 18/T:

Medaglia di bronzo al v.m. «alla memoria»

Trezza Giuseppe, nato il 1° novembre 1913 a Zorlesco. «Magnifica tempra di combattente, volontario in ogni azione rischiosa, esempio a superiori e gregari.

Durante un durissimo rastrellamento da parte dei nazifascisti, occupava con la sua squadra un posto avanzato e pericoloso. Accerchiato da forze sovverchianti, con calma meravigliosa rispondeva al fuoco avversario senza retrocedere, consapevole che la difesa di tutto lo schieramento era a lui affidata. Caduto al suo fianco l'ultimo compagno rimastogli, continuava imperterrito a combattere.

Ferito al torace da una raffica, chiamando a raccolta le sue ultime forze si rialzava sparando ed abbattendo tre nemici. Vista ormai vana difesa si toglieva la vita.

Fulgido esempio di suprema dedizione alla causa della libertà». — Biandino, novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 28/B, è stata concessa la seguente ricompensa al v.m. «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Derlindati Attilio, nato il 4 maggio 1923 a Collecchio. «Dopo aver svolto attiva propaganda contro il reclutamento nella R.S.I., entra in un nucleo cittadino antifascista di Parma.

Arrestato per ben due volte, raggiunse le formazioni partigiane in montagna, partecipando con esse a rischiose azioni e ad un colpo di mano nella stessa città ove era stato catturato.

Per il suo coraggio viene nominato comandante di distaccamento, alla cui testa conduce frequenti azioni di sabotaggio a danno dei tedeschi.

Catturato nuovamente, su delazione di un transfuga straniero, insieme ad alcuni suoi compagni, affronta coraggiosamente la morte per la fucilazione, nel vano tentativo di scambiare la sua vita con quella degli altri». — Selva del Bocchetto, 7 dicembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 29/B, è stata concessa la seguente ricompensa al v.m. «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Barazzutti Oreste, nato il 28 settembre 1920 a Cavazzo Carnico. «Sempre primo in combattimento alla testa dei suoi uomini. La sua compagnia contribuì validamente a liberare tutta la destra del Tagliamento della Piemontana, dall'occupazione nazi-fascista.

In tutti i combattimenti si distinse per il suo coraggio. Dotato di grande bontà e generosità, stimato e amato dai compagni di lotta e di quanti lo conobbero.

Fu citato più volte all'ordine del giorno dal suo Comando, tanto che fu nominato Commissario di Compagnia. Fatto prigioniero in un terribile rastrellamento il 16 novembre 1944, nei pressi di Maiano (Udine). La triste odissea del Barazzutti Oreste era iniziata, subì interrogatori estenuanti, torture e tutte le sevizie immaginabili. Il Barazzutti non parlò, prima del suo internamento in Germania e nell'ultimo interrogatorio gli venne chiesto a chi volesse inviare i pochi soldi che portava; ed esso fieramente rispose "alle divisioni garibaldine". Trasportato in Germania a Dachau trovava morte il 10 marzo 1945». — Friuli 16 novembre 1944 - Dachau 31 dicembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 18/R, è stata concessa la seguente ricompensa al v.m. «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Rusticelli Giorgio, nato il 23 giugno 1922 a S. Giovanni in Persiceto. «Volontariamente sceglieva la difficile lotta armata di Liberazione in zona occupata dal nemico. Fuggito dall'Arma dei Carabinieri, per la lotta contro la barbarie, dava tutto di sé nel tenere eroicamente, con fucile mitragliatore, la postazione al ponte sul fiume Secchia dove cadeva con l'arma in pugno, consentendo agli uomini della sua Brigata di occupare posizioni strategicamente più difensive.

Esempio di sereno coraggio, di slancio, sprezzo del pericolo, entusiasmo per l'aspra lotta intrapresa contro un nemico, superiore in uomini e mezzi, per la Liberazione della Patria». — Ponte Pescale (Modena), 26 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 9/Z, è stata concessa la seguente ricompensa al v.m. «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Zol Giovanni, nato il 13 marzo 1908 a Fiume Veneto. «Fervente antifascista arrestato e mandato al confino, riacquistata la libertà all'atto dell'armistizio, si recava a Trieste animato dalla decisa volontà di combattere per la libertà del suo paese.

Instancabile organizzatore ed animatore delle prime formazioni partigiane dell'Istria sosteneva straordinariamente la grande offensiva sferrata da poderose forze nemiche. Nel corso di un rastrellamento, veniva sorpreso in un casolare di Mune Piccolo e dopo violento combattimento, colpito a morte, perdeva la vita». — Mune Piccolo, 7 novembre 1943.

95A3590

Autorizzazione all'Associazione nazionale partigiani d'Italia ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 21 aprile 1995 l'Associazione nazionale partigiani d'Italia è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario ed alcuni oneri modali, l'eredità disposta dalla signora Bruna Ori con testamento olografo pubblicato con verbale in data 8 febbraio 1993, n. 25890 di repertorio, n. 6404 di raccolta, della dott.ssa Anna Maria Ceserani, notaio in Castelfranco Emilia (Modena) e consistente in beni mobili ed immobili per un importo complessivo di L. 160.000.000 circa, da destinare alla sezione dell'ANPI di San Martino in Rio (Reggio Emilia).

95A3591

Modificazioni allo statuto della fondazione «Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri»

Con decreto ministeriale 21 aprile 1995 sono stati modificati gli articoli 12, 16 e 17 dello statuto della fondazione «Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri.

95A3592

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooprol a responsabilità limitata», in Novara

Con decreto ministeriale 6 giugno 1995 il rag. Francesco Chiaretti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooprol a responsabilità limitata», con sede in Novara, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 febbraio 1991 in sostituzione del dott Giuseppe Foti, dimissionario.

95A3589

REGIONE SARDEGNA

Subentro della società «Sorgenti di Tempio S.r.l.», in Tempio Pausania, nella titolarità delle autorizzazioni all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale «Acqua di Tempio».

L'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale della regione autonoma della Sardegna con prorio atto n. 1492/5289 dell'11 maggio 1995 ha decretato il subentro della società «Sorgenti di Tempio S.r.l.», con sede in Tempio Pausania, alla «Sorgenti Limpas S.r.l.» nella titolarità delle autorizzazioni all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Acqua di Tempio».

95A3593

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

settore scientifico disciplinare: M11A «psicologia dello sviluppo e dell'educazione», disciplina «psicologia dell'età evolutiva».

La disciplina, di cui al presente avviso, risulta presente nell'elenco delle corrispondenze del settore M11A, raccordata alla disciplina «psicologia dello sviluppo», disciplina non ancora presente nell'ordinamento didattico della facoltà.

L'eventuale aspirante al suddetto trasferimento, nel caso in cui sia titolare della disciplina «psicologia dell'età evolutiva», potrà assumere la titolarità della disciplina «psicologia dello sviluppo», ai sensi dell'art. 15, terzo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, una volta che la stessa verrà inserita nell'ordinamento didattico della facoltà.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3622

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

L. 1.300